

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 22 del 10 aprile 2012, è stata abrogata dall'articolo 16, comma 2 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 21 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fattorie sociali, bonifica e in materia di lavoro e formazione professionale) ad eccezione degli articoli 9 e 10.

Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 5.

“Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1 (1)

Art. 2 (1)

Art. 3 (1)

Art. 4 (1)

Art. 5 (1)

Art. 6 (1)

Art. 7 (1)

Art. 8 (1)

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n.11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così modificato:

“1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m), e n), sono delegate alle province e alle comunità montane, di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n.12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s) e t).”.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

(1) Articolo abrogato dall'articolo 16, comma 2 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 21.